



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).  
SETTORE 4 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE**

---

*Assunto il 06/05/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 1590*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5619 del 07/05/2019**

**OGGETTO: OGGETTO :RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI  
FORMAZIONE PROFESS.LE ART.40 L.R. 18/85 - QUALIFICA DI "AGENTE E  
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO". AGENZIA FORMATIVA CESCOT CALABRIA (CZ).**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO CHE:

- la Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 "*Legge quadro in materia di formazione professionale*";
- la L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 e ss.mm.ii. recante "*Ordinamento della formazione professionale in Calabria*", ivi comprese le attività libere ai sensi dell'art.40;
- la L.R. n. 34 del 12/08/2002 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*";
- l'art. 15 della L.R. 40/08 che, in modifica della predetta L.R. 18/85, riconosce come nuovi ed efficaci strumenti l'uso delle nuove tecnologie, l'*interactive distance learning* o formazione a distanza, integrandola con la formazione tradizionale;
- la L.R. n.14 del 22 giugno 2015 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56*", con la quale la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, ha riassunto le funzioni in materia di Formazione Professionale a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 3325 del 04/8/1986 avente in oggetto "*Adozione regolamento Legge Regionale 19 aprile 1985 n.18*";
- l'art.5 della Legge n. 204 del 3/5/1985 "*Disciplina dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio*" che, tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, prescrive "l'aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni";
- il D.M. 21 agosto 1985 "*Regolamento di esecuzione della L. 3/5/1985, n. 204*", così come modificato dal D.M. 17/12/1986 e, in particolare l'art. 3 che dispone, tra l'altro, che:
  - tali corsi devono prevedere un minimo di 80 ore di insegnamento, da svolgersi al massimo in un trimestre e per non più di 8 ore al giorno, ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di legislazione tributaria, comunicazione e tecnica di vendita, tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio, organizzazione zona vendita, sistema impresa e gestione dell'attività";
  - i corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche";
  - l'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14 della citata Legge 21/12/1978, n. 845";

### VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*" ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzione di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 avente ad oggetto "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione*", come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma amministrativo della Giunta Regionale, il Regolamento e la relativa Struttura organizzativa, nonché definito lo schema di articolazione dei Settori in Uffici operativi;
- la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i Dirigenti nella nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale, in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
- la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 con la quale è stato individuato il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 "*Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*";
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento "*Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali*" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero "*Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*" e "*Sviluppo Economico - Attività Produttive*", individuando il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente di entrambi i Dipartimenti;
- il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 di nomina del dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale del Dipartimento "*Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*" e del Dipartimento "*Sviluppo Economico e Attività Produttive*";

- il D.D.G. n. 1324 del 07/02/2019, con il quale è stato conferito al dott. Cosimo Cuomo l'incarico di Dirigente del Settore 4 "Formazione e Istruzione Professionale" del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali".

**PRESO ATTO CHE**, per effetto delle funzioni riassunte dalla Regione Calabria in materia di Formazione Professionale, in virtù della Legge Regionale 14/2015 di cui in premessa, occorre, tra l'altro, dare corso all'espletamento delle procedure amministrative afferenti alle attività libere di cui all'art. 40 della L.R.18/85.

**TENUTO CONTO CHE** le vigenti disposizioni in materia, consentono alle agenzie formative l'impiego dell'*interactive distance learning* da integrarsi con la formazione tradizionale, stabilendo che l'espletamento del corso con tale modalità deve essere, per ogni modulo didattico previsto, rintracciabile, monitorabile e verificabile attraverso la stampa di report, attestanti la data e l'arco temporale di collegamento dei soggetti destinatari della formazione;

**CONSIDERATA** l'istanza presentata dall'Ente di formazione "Cescot Calabria", acquisita al protocollo generale con nota SIAR 374626 del 16/11/2018, diretta ad ottenere **il riconoscimento** di n. 10 (*dieci*) corsi liberi per "Agente e Rappresentante di Commercio", da somministrare parzialmente in FAD per un numero di 75 ore);

**RILEVATO CHE** il RUP, alla stregua dell'istruttoria compiuta, che si ratifica con la sottoscrizione in calce al presente decreto, ha preliminarmente accertato che:

- sotto il profilo strutturale l'Agenzia Formativa "Cescot Calabria" con Decreto n. 6501 del 30/04/2013, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s.m.i., è stata accreditata definitivamente per la sede formativa di Catanzaro Via Lucrezia della Valle 19/44, per complessive ore annue n 4160 di cui n. ore 2080 per la macrotipologia Formazione Superiore e n. 13 allievi;

- il progetto formativo, finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica professionale, è conforme ai contenuti descrittivi richiesti per tale figura professionale, di cui all'art.3 del richiamato D.M. 21 agosto 1985 e s.m. e i;

- dal progetto presentato dall'ente formativo, il finanziamento necessario per lo svolgimento dei corsi è a carico totale dei partecipanti e che, per l'iniziativa medesima, non sono previsti finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;

- l'ente formativo accetta di sottoporsi, durante lo svolgimento dell'attività formativa, al controllo della Regione Calabria, ovvero al controllo delle strutture all'uopo preposte e/o incaricate dalla stessa;

- dalla documentazione in atti risulta la sussistenza di adeguata capacità organizzativa oltre che, come da *curricula* allegati, di un corpo docente in possesso delle necessarie professionalità per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- è condizione necessaria allo svolgimento dell'*e-learning*, l'individuazione di un esperto (tutor e/o docente) in grado di garantire la costante raccolta di osservazione, esigenze e bisogni formativi specifici degli allievi mediante un continuo raffronto con gli stessi;

- è cura dell'Agenzia formativa prevedere e garantire un sistema di tracciabilità mediante *piattaforma tecnologica per l'e-learning* che consenta di sviluppare e certificare l'attività di che trattasi, oltre che il monitoraggio dell'azione formativa attraverso *report* di fruizione e/o erogazione dei moduli didattici previsti in modalità FAD in cui, tra l'altro, siano riportati:

- a) gli elementi identificativi dell'argomento oggetto della formazione;

- b) la sua durata convenzionale espressa in ore;

- c) i tempi di fruizione (ora e data di collegamento);

- d) la data d'inizio e di completamento dell'attività di apprendimento (validata dal tutor/docente);

#### **ATTESO CHE:**

- è fatto obbligo all'ente formativo di trasmettere al competente Settore, entro dieci giorni precedenti l'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata, anticipando la stessa a mezzo Pec:

1.dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che l'attuazione del corso verrà svolta presso la sede operativa dell'Agenzia Formativa "Cescot Calabria" di Catanzaro in Via *Lucrezia della Valle 19/44* con l'indicazione del numero degli iscritti e le ore formative previste, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita e monte ore formative accreditate ed inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali

azioni formative concesse ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85, ovvero in regime di convenzione riguardo alla capacità ricettiva (n. 13 allievi), alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata;

2.elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali degli stessi;

3.calendario didattico;

4.denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;

5.la relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;

6.registro d'aula per la vidimazione di rito;

•è fatto obbligo, altresì, all'Agenzia Formativa "Cescot Calabria" di:

- inviare al Settore Formazione e I.P., contestualmente all'avvio del corso, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, a fornire al predetto Settore la stampa dei *report*, sottoscritti dal responsabile designato dall'ente gestore, contenenti le informazioni relative alla tracciabilità dei collegamenti degli allievi per ogni modulo formativo (soggetto, data, durata, ecc.), nonché l'impegno a fornire relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti con l'*e-learning* da ciascun allievo;
- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore Formazione e I.P. ed al Settore "Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti", le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- trasmettere, altresì, al Settore Formazione e I.P. i dati relativi al monitoraggio fisico-procedurale, secondo apposito modello che verrà inoltrato all'agenzia subito dopo l'avvio dell'attività formativa *de qua*;
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, da parte degli allievi stranieri, che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo, attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta.

#### **DATO ATTO CHE:**

- è facoltà dell'agenzia formativa, previo rispetto del numero massimo di allievi previsto con decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo autorizzato, di ammettere nuovi allievi, mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo, nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne dispone il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione;
- a conclusione dell'iter formativo, l'Amministrazione Regionale rilascerà ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato almeno il 70% del monte ore/corso, previo esame finale da svolgersi ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/85, l'Attestato di Qualifica Professionale per "Agente e Rappresentante di Commercio", valido su tutto il territorio nazionale;
- il finanziamento per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e, pertanto, ai sensi della richiamata L.R. n. 18/85, non può sorgere per l'Ente Gestore, né per terzi, diritto alcuno al riconoscimento di contributi e finanziamenti regionali, ovvero da parte di altri enti pubblici.

**PRESO ATTO CHE**, è stata trasmessa al Settore competente dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente formativo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui alla Legge 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii;

**ACCERTATA**, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata dall'ente di formazione:

- la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

•l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attività formativa che l'agenzia si propone di realizzare.

**DISPOSTO CHE** il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

**VISTA** l'attestazione di regolarità procedurale del Responsabile del procedimento che, alla luce dell'istruttoria compiuta in atti, ha constatato la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

### DECRETA

per le ragioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte;

**DI RICONOSCERE** la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa "Cescot Calabria" con Sede Legale e Sede Formativa in Catanzaro Via Lucrezia della Valle 19/44, in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

**DI AUTORIZZARE**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18/85, l'Agenzia Formativa "Cescot Calabria" con Sede Legale e Sede Formativa in Catanzaro Via Lucrezia della Valle 19/44, Partita IVa 01886190790, a svolgere l'attività formativa (n° 10 Edizioni) per "Agente e Rappresentante di Commercio" secondo i seguenti parametri:

- Denominazione Figura: "Agente e Rappresentante di Commercio";
- Ambito di Attività: Commercio;
- Sede formativa: Via Lucrezia della Valle 19/44 di Catanzaro;
- Numero massimo di allievi: 13;
- Monte ore globale di frequenza: Ore 80;
- Onere Allievo (*rectius:retta*) massimo ammissibile Euro 500 (*cinquecento/00*);
- Requisiti minimi d'ingresso: maggiore età, possesso del diploma di scuola media superiore;

**DI FARE OBBLIGO** all'Ente di formazione di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata nella parte in narrativa entro i dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;

**DI STABILIRE** che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

**DI REVOCARE**, con provvedimento del Dirigente del Settore Formazione e I.P, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevi, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di accertate irregolarità attinenti lo svolgimento dell'attività;

**DI NOTIFICARE**, a cura del RUP, il presente atto all'Agenzia Formativa "Cescot Calabria" di Catanzaro nonché al Settore 2 "Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti";

**DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2001 n.11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

**DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**PALASCIANO ERCOLE**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**CUOMO COSIMO**  
(con firma digitale)